

Centro Direzionale
Viale A. Marchetti, 111
00148 Roma
Italia

Tel. +39 06 65621

Roma, 28 ottobre 2009
Prot. CS - ~~1355~~/09P

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico
Ufficio E 5
Via Molise, n. 2
00187 Roma

Al Comitato di Sorveglianza nella procedura
d'amministrazione straordinaria relativa alle società
Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.
Alitalia Servizi S.p.A.
Alitalia Airport S.p.A.
Alitalia Express S.p.A.
Volare S.p.A.

Oggetto: Informativa circa gli Accordi di conciliazione tra Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., Alitalia Servizi S.p.A., Alitalia Airport S.p.A., Alitalia Express S.p.A. e Volare S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria (le "Società in Amministrazione Straordinaria" o i "Venditori"), e Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A., CAI First S.p.A. e CAI Second S.p.A. (congiuntamente "CAI") aventi ad oggetto la determinazione: (i) dei congruagli derivanti dal risultato della gestione dei complessi di beni e contratti ceduti nel periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009; (ii) della quota differita dei corrispettivi dovuti per le cessioni dei complessi di beni e contratti; (iii) di talune ulteriori partite di dare e avere tra le Parti in esecuzione del Contratto di cessione dei complessi di beni e contratti stipulato tra le Parti in data 12 dicembre 2009 e successive Integrazioni.

Con la presente comunicazione, il Commissario Straordinario, Prof. Avv. Augusto Fantozzi, delle Società in Amministrazione Straordinaria intende dare compiuta informativa circa la sottoscrizione degli Accordi di conciliazione tra le medesime Società in Amministrazione Straordinaria e CAI aventi ad oggetto la determinazione: (i) dei congruagli derivanti dal risultato della gestione dei complessi di beni e contratti ceduti nel periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 (c.d. "Risultato di gestione"); (ii) della quota differita dei corrispettivi dovuti per le cessioni dei complessi di beni e contratti (c.d. "Corrispettivo differito"); (iii) di talune ulteriori partite di dare e avere tra le Parti (c.d. "Wrong Pocket") alla luce di quanto stabilito dal Contratto di Cessione dei complessi di beni e contratti relativi all'attività di trasporto aereo stipulato tra le Parti in data 12 dicembre 2008 e dall'Accordo

am



Integrativo e Ricognitivo stipulato in data 30 novembre 2008, conformemente a quanto previsto dal programma di cessione dei complessi di beni e contratti autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 novembre 2008 e ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2008 e del 1 dicembre 2008.

1 - Premessa: (a) l'operazione Alitalia - CAI

Come noto, in data 19 novembre 2008, CAI ha presentato alle Società in Amministrazione Straordinaria un'offerta vincolante per l'acquisto dei complessi di beni e di contratti relativi all'attività di trasporto aereo (l'"Offerta Vincolante").

Con decreto in data 19 novembre 2008, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato il programma di cessione predisposto dal Commissario ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b)-bis, del D. Lgs. 270/99. Con il medesimo decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato il Commissario ad accettare l'Offerta Vincolante e, per l'effetto, a procedere alla cessione ed alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti e connessi. In data 20 novembre 2008 il Commissario ha pertanto comunicato a CAI l'accettazione dell'Offerta Vincolante da parte dei Venditori.

In data 30 novembre 2008, CAI e i Venditori hanno concluso, a mezzo scambio di corrispondenza, un accordo ricognitivo ed integrativo con il quale, tra l'altro, hanno posticipato la stipula dell'atto formale di trasferimento e hanno concordato e regolamentato gli effetti economici derivanti dalla gestione dei complessi di beni e di contratti oggetto dell'Offerta Vincolante a decorrere dalle ore 00.01 (comprese) del 1° dicembre 2008 sino al termine iniziale di efficacia del trasferimento dei complessi di beni e contratti (l'"Accordo Ricognitivo e Integrativo").

In data 1 dicembre 2008, allo scopo di consentire una più efficiente ed ordinata transizione dell'attività di trasporto aereo dalla Procedura a CAI, il Presidente del Consiglio dei Ministri - con decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 39 del 2004, così come da ultimo modificato dalla legge n. 166 del 2008 - ha prescritto al Commissario di adottare tutti gli atti opportuni per assicurare l'attività di servizio aereo fino e non oltre il 12 gennaio 2009 (art. 1, comma 1), autorizzandolo a convenire con CAI il differimento del trasferimento dei beni e rapporti oggetto dell'Offerta Vincolante fino e non oltre tale data (art. 1, comma 2), subordinatamente al fatto che "a partire dal 12 dicembre 2008 e fino alla data di effettivo trasferimento, tutti gli oneri, i costi, le spese, gli esborsi ed i rischi, così come i ricavi connessi alla prosecuzione dell'attività di servizio pubblico di trasporto aereo da parte delle Imprese del Gruppo Alitalia in a.s., direttamente o indirettamente riferibili ai beni e rapporti oggetto del contratto saranno a carico della società acquirente" (art. 2, comma 1).

Il decreto ha, altresì, previsto che "la rendicontazione delle attività e delle modalità di erogazione degli accordi e dei saldi del corrispettivo sono definite negli accordi stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 2" (art. 2, comma 2).



Dando esecuzione al decreto, in data 12 dicembre 2008, con atto autenticato nelle firme dal notaio Andrea Fedele di Roma, i Venditori e CAI hanno stipulato un contratto denominato "*Cessioni di complessi di beni e contratti*", avente ad oggetto il trasferimento dei complessi di beni e di contratti di titolarità dei Venditori relativi all'attività di trasporto aereo (il "*Contratto di Cessione*"). Nel Contratto di Cessione, in considerazione di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2009 e dall'Accordo Ricognitivo e Integrativo (cfr. premessa Z e art. 5.1), il termine iniziale di efficacia della cessione è stato convenuto alla data del 12 gennaio 2009, sino alla quale le Società in Amministrazione Straordinaria erano tenute a mantenere le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di trasporto aereo.

Tra il 1 dicembre 2008 e il 12 gennaio 2009, le Società in Amministrazione Straordinaria hanno regolarmente continuato a gestire il servizio di trasporto aereo.

In data 12 gennaio 2009, con atto autenticato nelle firme dal notaio Andrea Fedele di Roma, i Venditori e CAI hanno concluso un atto ricognitivo con il quale hanno fatto constare il mancato avveramento delle condizioni risolutive previste dal Contratto di Cessione e - così come prescritto nel D.P.C.M. 1 dicembre 2008 - il trasferimento dei complessi di beni e contratti oggetto del Contratto di Cessione ha acquistato efficacia a decorrere dalle ore 23.00 del giorno 12 gennaio 2009.

2 - *Inquadramento giuridico ed economico dei rapporti di credito/debito tra CAI e le Società in Amministrazione Straordinaria*

Sulla base del Contratto di Cessione stipulato in data 12 dicembre 2009 e dell'Accordo Ricognitivo e Integrativo del 30 novembre 2008, circa i rapporti di credito/debito tra CAI e le Società in Amministrazione Straordinaria occorre distinguere:

- a) quelli che hanno titolo nell'operazione di trasferimento dei beni e contratti (Corrispettivo differito);
- b) quelli che hanno titolo nella gestione del servizio di trasporto aereo da parte delle Società in Amministrazione Straordinaria nel periodo tra il 1 dicembre 2008 e il 12 gennaio 2009 secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 1 dicembre 2008 (Risultato di gestione);
- c) quelli che riguardano alcune partite di dare e avere tra Alitalia, Alitalia Servizi e CAI, con riferimento a pagamenti ed incassi effettuati da una delle Parti, ma di competenza economica dell'altra Parte (Wrong Pocket)

2.1 segue: (a) *il trasferimento dei beni e contratti*

Ai sensi del Contratto di Cessione (artt. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5), il prezzo di vendita dei complessi di beni e contratti di titolarità delle Società in Amministrazione Straordinaria è stato complessivamente convenuto in Euro 1.052.000,00, di cui:



- a) Euro 100.000.000,00 da pagarsi in contanti da CAI alla stipula del Contratto di Cessione, in data 12 dicembre 2008;
- b) Euro 625.000.000,00 da corrispondere mediante accollo liberatorio da parte di CAI dei debiti di Alitalia garantiti da ipoteca sugli aeromobili ceduti (i "Debiti Ipotecari"). Trattavasi comunque di un importo espressamente soggetto a successiva (n)determinazione;
- c) Euro 327.000.000,00, sono stati convenuti quale quota differita del corrispettivo (il "Corrispettivo Differito"), da pagarsi (a) per Alitalia in n. 2 rate di eguale importo da determinarsi alla scadenza del 6° e del 24° mese dal *dasing* e (b) per le altre Società in Amministrazione Straordinaria in un'unica rata da determinarsi alla scadenza del 6° mese dalla stipula del Contratto di Cessione, previa deduzione, con riferimento a tutte le Società in Amministrazione Straordinaria, delle rettifiche concordate contrattualmente ed inerenti a debiti e costi delle Società in Amministrazione Straordinaria assunti da CAI (ad esempio, biglietti aerei i cui servizi di volo siano stati prestati da CAI, costi di manutenzione, pagamenti dovuti ai *lessors* degli aeromobili, diritti aeroportuali, debiti inerenti ai contratti ceduti, etc., di seguito complessivamente le "Rettifiche Concordate").

In particolare, ai sensi del Contratto di Cessione, il prezzo di vendita dei complessi di beni e contratti di titolarità delle Società in Amministrazione Straordinaria è stato separatamente convenuto con riferimento a ciascuna delle cinque Società in Amministrazione Straordinaria come segue:

- a) per la cessione dei beni di Alitalia: Euro 936.000.000,00 di cui:
 - i) Euro 60.000.000,00 pagati in contanti da CAI in data 12 dicembre 2008;
 - ii) Euro 625.904.000,00 corrisposti mediante accollo liberatorio dei Debiti Ipotecari (tale importo era stato stimato in Euro 625.000.000,00 alla data di conclusione del Contratto di Cessione e definitivamente determinato dalle Parti, in sede di verifica, in Euro 625.904.000,00 ai sensi dell'art. 3.1(B)(a) e 3.1(D)(b) del Contratto di Cessione);
 - iii) Euro 251.000.000,00 residui in n. 2 rate di eguale importo da determinarsi alla scadenza del 6° e del 24° mese dal *dasing*. Da tale importo devono essere dedotte tutte le Rettifiche Concordate ed inerenti a debiti e costi della procedura di amministrazione straordinaria, relativi ad Alitalia, assunti da CAI;



- b) per la cessione dei beni di Alitalia Servizi: Euro 57.000.000,00 di cui:
- i) Euro 20.000.000,00 pagati in contanti da CAI in data 12 dicembre 2008;
 - ii) Euro 37.000.000,00 residui in un'unica rata da determinarsi alla scadenza del 6° mese dal *dosing*. Da tale importo devono essere dedotte tutte le Rettifiche Concordate ed inerenti a debiti e costi della procedura di amministrazione straordinaria, relativi ad Alitalia Servizi, assunti da CAI;
- c) per la cessione dei beni di Alitalia Airport: Euro 6.000.000,00 di cui:
- i) Euro 1.000.000,00 pagati in contanti da CAI in data 12 dicembre 2008;
 - ii) Euro 5.000.000,00 residui in un'unica rata da determinarsi alla scadenza del 6° mese dal *dosing*. Da tale importo devono essere dedotte tutte le Rettifiche Concordate ed inerenti a debiti e costi della procedura di amministrazione, relativi ad Alitalia Airport, straordinaria assunti da CAI;
- d) per la cessione dei beni di Alitalia Express: Euro 20.000,00 milioni di cui:
- i) Euro 4.000.000,00 milioni pagati in contanti da CAI in data 12 dicembre 2008;
 - ii) Euro 16.000.000,00 residui in un'unica rata da determinarsi alla scadenza del 6° mese dal *dosing*. Da tale importo devono essere dedotte tutte le Rettifiche Concordate ed inerenti a debiti e costi della procedura di amministrazione straordinaria, relativi ad Alitalia Express, assunti da CAI;
- e) per la cessione dei beni di Volare: Euro 33.000.000,00 di cui:
- i) Euro 15.000.000,00 milioni pagati in contanti da CAI in data 12 dicembre 2008;
 - ii) Euro 18.000.000,00 residui in un'unica rata da determinarsi alla scadenza del 6° mese dal *dosing*. Da tale importo devono essere dedotte tutte le Rettifiche Concordate ed inerenti a debiti e costi della procedura di amministrazione straordinaria, relativi a Volare, assunti da CAI.

Conclusivamente, alla luce di quanto previsto nel regolamento negoziale del Contratto di Cessione circa i termini di pagamento del prezzo di vendita, è dato



rilevare che:

- la parte di prezzo da pagarsi in contanti è stata regolarmente corrisposta da CAI e incassata dalle Società in Amministrazione Straordinaria alla data del 12 dicembre 2008 contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di cessione;
- la parte di prezzo da pagarsi mediante l'accollo da parte di CAI dei Debiti Ipotecari è stata regolarmente corrisposta a seguito della formalizzazione dei relativi contratti con i creditori.
- con riferimento al Corrispettivo Differito, alla data del 12 luglio 2009 si è consolidato in capo a CAI l'onere di determinare (e successivamente pagare, nei termini previsti dal Contratto di Cessione, cfr. artt. 3.1.F, 3.2.F, 3.3.F, 3.4.F e 3.5.F) la differenza tra la somma complessivamente stabilita convenzionalmente in Euro 327.000.000,00 e quella risultante dalle Rettifiche Concordate inerenti ai debiti e costi delle Società in Amministrazione Straordinaria assunti da CAI, con l'avvertenza che la somma dovuta alla sola Alitalia dovrà essere corrisposta in due rate di pari importo.

Si ricorda che il pagamento del Corrispettivo Differito è garantito dalle fidejussioni emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A. nell'interesse di CAI.

2.2 - segue: (b) gestione del servizio di trasporto aereo da parte delle Società in Amministrazione Straordinaria dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 (Risultato economico della Gestione transitoria).

La regolazione dei rapporti tra CAI e le Società in Amministrazione Straordinaria circa la gestione del servizio di trasporto aereo nel periodo tra il 1 dicembre 2008 e il 12 gennaio 2009 è stato oggetto dell'Accordo Ricognitivo e Integrativo stipulato dalle Parti il 30 novembre 2008.

Come si avrà modo di illustrare nel prosieguo (vedi, *infra*, paragrafo 7), la regolazione contenuta nell'Accordo Ricognitivo e Integrativo può essere ritenuta conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 1 dicembre 2008 (vedi, *supra*, paragrafo 1).

Ai sensi di quanto previsto dell'Accordo Ricognitivo e Integrativo (art. 3), CAI (a) ha assunto a proprio carico ed a proprio favore tutti i risultati economici relativi alla gestione del perimetro oggetto di cessione a decorrere dalle ore 00,01 (comprese) del giorno 1° dicembre 2008 sino al Termine Iniziale di Efficacia del Trasferimento dei complessi di beni e contratti (i.e., sino alle ore 23.00 del 12 gennaio 2009) e (b) ha versato alle Società in Amministrazione Straordinaria il complessivo importo di Euro 86.000.000,00, determinato in via provvisoria e quale anticipo delle somme dovute a titolo di copertura degli oneri derivanti dalla gestione del perimetro oggetto di cessione da parte delle Società in Amministrazione Straordinaria a CAI.



In particolare, CAI ha versato, quale anticipo delle somme dovute a titolo di copertura degli oneri derivanti dalla gestione dei complessi di beni e contratti rispettivamente compravenduti:

- a) Euro 76.517.000,00 ad Alitalia;
- b) Euro 4.660.000,00 ad Alitalia Servizi;
- c) Euro 490.000,00 ad Alitalia Airport;
- d) Euro 1.635.000,00 ad Alitalia Express;
- e) Euro 2.698.000,00 a Volare.

Ai sensi dell'Accordo Ricognitivo e Integrativo, i conguagli relativi alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione interinale del perimetro oggetto di cessione (Risultato di gestione) devono essere effettuati con le medesime modalità previste dal Contratto di Cessione per le Rettifiche Concordate al Corrispettivo Differito dovuto per la vendita dei complessi di beni e contratti di titolarità delle Società in Amministrazione Straordinaria ed il regolamento di tali risultati deve aver luogo contestualmente alla definizione del Corrispettivo Differito.

3 - La determinazione da parte di CAI del Corrispettivo differito, del Risultato di gestione e del Wrong Pocket.

In data 11 luglio 2009, come previsto dal Contratto di Cessione e dall'Accordo Ricognitivo e Integrativo, CAI ha fornito - in nr. 12 schede - i propri conteggi per la determinazione:

- a) del Corrispettivo Differito dovuto per la cessione dei complessi di beni e contratti, rettificato sulla base delle Rettifiche Concordate inerenti ai debiti e costi delle Società in Amministrazione Straordinaria assunti dalla medesima CAI e che, pertanto, dovrebbero essere portati in deduzione del medesimo Corrispettivo Differito da pagarsi in contanti (nr. 5 schede);
- b) del Risultato di gestione per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 12 gennaio 2009, i cui oneri sono a carico di CAI, ai fini del pagamento dei conguagli dovuti rispetto alle somme anticipate alla Procedura (nr. 5 schede);
- c) del risultato del Wrong Pocket tra Alitalia, Alitalia Servizi e CAI ai sensi dell'art. 8.2 del Contratto di cessione (nr. 2 schede)

In sintesi, sulla base dei conteggi proposti da CAI, risultavano:



- a) in merito alla determinazione del Corrispettivo Differito dovuto per la cessione dei complessi di beni e contratti:
- i) per Alitalia: una prima *tranche* di prezzo avente un valore negativo di Euro 57.343.000,00. Ai sensi del Contratto di Cessione tale importo negativo avrebbe dovuto essere detratto dall'importo della seconda *tranche* (artt. 3.1.D, lett. d, e 3.1.G, lett. b);
 - ii) per Alitalia Servizi: un saldo prezzo positivo di Euro 28.957.000,00;
 - iii) per Alitalia Airport: un saldo prezzo positivo di Euro 4.788.000,00;
 - iv) per Alitalia Express: un saldo prezzo positivo di Euro 15.923.000,00;
 - v) per Volare: un saldo prezzo positivo di Euro 17.985.000,00;
- b) in merito alla determinazione del Risultato di gestione, ossia dei conguagli derivanti dal risultato di gestione dei complessi di beni e contratti trasferiti nel periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009:
- i) per Alitalia: un risultato di gestione portante una perdita di Euro 23.357.000,00, che determinava un conguaglio in favore di CAI di Euro 53.160.000,00 (pari alla differenza tra il risultato di gestione e le somme anticipate da CAI, pari ad Euro 76.517.000,00);
 - ii) per Alitalia Servizi: un risultato di gestione portante un utile di Euro 1.849.000,00 (importo derivante dalla rettifica della perdita di Euro 1.757.000,00, comunicata da CAI con lettera dell'11 luglio 2009, in ragione dell'errore materiale di calcolo di Euro 3.606.000,00, rilevato dalle Parti nel corso del procedimento di verifica del risultato di gestione e confermato da CAI nel corso dei relativi incontri), che determinava un conguaglio in favore di CAI di Euro 6.509.000,00 (pari alla differenza tra il risultato di gestione e le somme anticipate da CAI, pari ad Euro 4.660.000,00);
 - iii) per Alitalia Airport: un risultato di gestione portante un utile di Euro 939.000,00, che determinava un conguaglio in favore di CAI di Euro 1.429.000,00 (pari alla differenza tra il risultato



di gestione e le somme anticipate da CAI, pari ad Euro 490.000,00);

- iv) per Alitalia Express: un risultato di gestione portante una perdita di Euro 4.062.000,00, che determinava un conguaglio in favore di AZ Express di Euro 2.427.000,00 (pari alla differenza tra il risultato di gestione e le minori somme anticipate da CAI, pari ad Euro 1.635.000,00);
 - v) per Volare: un risultato di gestione portante una perdita di Euro 3.056.000,00, che determinava un conguaglio in favore di Volare di Euro 358.000,00 (pari alla differenza tra il risultato di gestione e le minori somme anticipate da CAI, pari ad Euro 2.698.000,00).
- c) in merito alla determinazione del Wrong Pocket, ossia delle rispettive partite finanziarie di dare e avere tra le Società in Amministrazione Straordinaria e CAI:
- i) per Alitalia: un saldo di Euro 15.659.000,00 in favore di Alitalia;
 - ii) per Alitalia Servizi: un saldo di Euro 703.000,00 in favore di Alitalia Servizi.

4 - Le verifiche e contestazioni della Procedura.

A seguito della ricezione delle comunicazioni di CAI dell'11 luglio 2009, in conformità a quanto previsto dagli artt. 3.1.E., 3.2.E., 3.3.E., 3.4.E., 3.5.E del Contratto di Cessione come anche richiamati dall'Accordo Ricognitivo e Integrativo, con lettere in data 13 luglio 2009, la Procedura ha comunicato a CAI di contestare e voler procedere alla verifica delle determinazioni di CAI in relazione alle partite sopra indicate.

Con tali comunicazioni veniva quindi richiesto a CAI, ai sensi dell'art. 3.6.A del Contratto di Cessione, come anche richiamato dall'Accordo Ricognitivo e Integrativo, (a) di consentire al personale della Procedura ed al suo *advisor* contabile KPMG S.p.A. di accedere ai sistemi informativi di CAI e (b) di fornire alle Società in Amministrazione Straordinaria taluni documenti e prospetti contabili necessari per la verifica dei conteggi predisposti da CAI.

Ai sensi di quanto previsto dal Contratto di Cessione (art. 3.6.A), nel corso dei successivi 10 giorni lavorativi la Procedura ha quindi svolto, con l'ausilio del suo *advisor* contabile, le proprie verifiche in ordine alla determinazione del Corrispettivo Differito, del risultato economico della c.d. gestione interinale e del *wrong pocket*.



All'esito delle verifiche effettuate, le Società in Amministrazione Straordinaria, con lettere del 31 luglio 2009, hanno quindi comunicato a CAI - ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione e dell'Accordo Ricognitivo e Integrativo - le proprie "*Comunicazioni di Disaccordo*" (nr. 12 schede) in merito:

(a) alle determinazioni effettuate da CAI rispetto alle Rettifiche Concordate ed al Corrispettivo Differito (nr. 5 schede);

(b) alla determinazione effettuata da CAI del risultato di gestione dei complessi di beni e contratti oggetto di cessione da parte di Alitalia, Alitalia Servizi, Alitalia Airport e Volare per il periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 (nr. 4 schede);

(c) alle determinazioni effettuate da CAI in merito alla quantificazione del c.d. Wrong Pocket (nr. 2 schede).

In tali comunicazioni la Procedura indicava specificamente le proprie contestazioni e rettifiche.

All'esito delle verifiche svolte, Alitalia Express, sempre con lettera del 31 luglio 2009, ha invece comunicato a CAI di non avere contestazioni in relazione alla determinazione effettuata da CAI del risultato di gestione del perimetro oggetto di cessione da parte di Alitalia Express per il periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 (nr. 1 scheda).

5 - Il tentativo di conciliazione

Il Contratto di Cessione (artt. 3.6.C. e 3.6.D) prevede che, nel caso in cui una o più Società in Amministrazione Straordinaria presentino una "*Comunicazione di Disaccordo*", per un periodo di 10 giorni lavorativi successivi il ricevimento di tale Comunicazione di Disaccordo, le Parti devono cercare, in buona fede, di comporre ogni dissenso che sussista tra di loro in relazione a tutti gli elementi indicati nella predetta Comunicazione di Disaccordo.

In mancanza di accordo entro la scadenza del termine suddetto, tutte le questioni non definite, e quindi ancora controverse, devono essere rimesse alla determinazione del "Revisore Indipendente" (società di revisione scelta di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente).

A seguito del ricevimento delle Comunicazioni di Disaccordo formulate dalle Società in Amministrazione Straordinaria, CAI, con lettera del 5 agosto 2009, ha proposto di svolgere l'incontro finalizzato ad esperire il tentativo di conciliazione in data 13 agosto 2009.

A tale comunicazione ha replicato la Procedura con comunicazione in data 6 agosto 2009 con la quale - oltre a ribadire le proprie richieste per l'ottenimento di



taluni documenti contabili posti alle base delle determinazioni di CAI - la Procedura ha rilevato che la data del 13 agosto 2009, proposta da CAI per l'incontro, doveva considerarsi troppo ravvicinata al termine di scadenza previsto contrattualmente (e cioè il 14 agosto 2009, decimo giorno lavorativo successivo all'invio delle "Comunicazioni di Disaccordo") per poter concretamente esperire un proficuo tentativo di conciliazione ed insisteva, pertanto, per anticipare tale incontro.

CAI ha replicato ulteriormente con lettera del 7 agosto 2009, nella quale ha ribadito la propria volontà di svolgere l'incontro il 13 agosto 2009 al fine di utilizzare il lasso di tempo sino a tale data per approfondire le contestazioni sollevate dalla Procedura.

In ragione di tali tempi tecnici richiesti da CAI per l'esame delle contestazioni sollevate dalle Società in Amministrazione Straordinaria, le Parti si sono quindi incontrate per la prima volta in data 13 agosto 2009, dando avvio al tentativo di conciliazione.

Nella riunione del 13 agosto 2009, le Parti, dopo aver esaminato, specificamente e per ciascuna delle Società in a.s., le contestazioni ed i punti di dissenso sollevati in relazione alla determinazione del corrispettivo differito, del risultato di gestione interinale e del *wrong pocket*, in considerazione della complessità (sia tecnico-contabile che interpretativa) delle questioni in discussione, nonché della circostanza che tale primo incontro era avvenuto - per i motivi sopra esposti - solo in data 13 agosto 2009, hanno quindi preso atto che sarebbe stato necessario, ai fini dell'esperimento di un concreto ed effettivo tentativo di conciliazione, un periodo di tempo maggiore dei 10 giorni originariamente previsti. In tale contesto, allo scopo di verificare comunque rapidamente la sussistenza dei presupposti per un'eventuale conciliazione, in difetto dei quali le questioni controverse sarebbero state rimesse al Revisore Indipendente, le Parti hanno fissato un serrato calendario per le rispettive verifiche ed i successivi incontri.

In particolare, nel corso di tale riunione, le Parti hanno convenuto di:

(a) svolgere, secondo un calendario concordato, anche tramite i rispettivi consulenti contabili, una serie di verifiche tecnico/documentali al fine di esaminare in contraddittorio i documenti posti alla base dei rispettivi conteggi;

(b) incontrarsi per definire in buona fede le modalità di regolamentazione finanziaria dei biglietti emessi e non volati nel periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 e dei crediti BSP di competenza del medesimo periodo;

(c) riservarsi ogni opportuno approfondimento in merito alla determinazione degli oneri di gestione del periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 in funzione della determinazione del perimetro oggetto di cessione

Le Parti si sono incontrate quindi nuovamente in data 23 agosto 2009. Nel corso di tale riunione, in attuazione di quanto concordato nel corso della riunione del



13 agosto 2009, le Parti hanno sviluppato e concordato uno specifico programma di lavoro per la verifica delle partite relative ai contratti trasferiti a CAI ed ai pagamenti regolati attraverso il sistema IATA, da svolgersi attraverso appositi "tavoli tecnici" composti dai rappresentanti delle Parti e dai loro *advisor*.

Contestualmente ai confronti tra i rappresentanti di CAI e delle Società in Amministrazione Straordinaria hanno continuato pertanto a svolgersi - per tutto il periodo il periodo durante il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione - appositi incontri tra i rispettivi *advisor* contabili delle Parti al fine di effettuare le concordate verifiche tecnico-documentali sulle partite poste alla base dei rispettivi conteggi.

Le Parti si sono incontrate nuovamente in data 7 settembre 2009. Nel corso di tale riunione, le Parti hanno esaminato lo stato delle verifiche effettuate in relazione a ciascuna Società in Amministrazione Straordinaria, dando atto delle posizioni rispetto alle quali era stato raggiunto un accertamento soddisfacente per entrambe le Parti all'esito delle verifiche tecnico-contabili effettuate e di quelle posizioni rispetto alle quali, invece, sussistevano ancora delle discordanze, convenendo di fissare un ulteriore incontro per l'esame delle stesse in data 15 settembre 2009 e, per l'effetto, prorogando il termine entro il quale il tentativo di conciliazione doveva esaurirsi.

Nel corso della riunione del 15 settembre 2009 (all. 1), le Parti, all'esito delle ulteriori verifiche contabili effettuate in contraddittorio, si sono date reciprocamente atto di aver accertato le rispettive posizioni e, pertanto, di aver raggiunto un'intesa in merito:

- (a) alla determinazione del Corrispettivo Differito dovuto per la cessione dei complessi di beni e contratti di tutte le Società in Amministrazione Straordinaria;
- (b) alla determinazione di tutte le partite di dare e avere del *wrong pocket*;
- (c) alle modalità di verifica dei crediti BSP e dei biglietti di volo del periodo interinale.

In merito alla determinazione dei risultati economici della gestione interinale di Alitalia, Alitalia Servizi, Alitalia Airport e Volare (il risultato di Alitalia Express, si ricorda, non era stato oggetto di contestazione), le Parti hanno convenuto invece di svolgere, entro i successivi giorni, le necessarie verifiche in merito a quelle posizioni residue rispetto alle quali sussistevano ancora delle discordanze.

All'esito di tali ulteriori approfondimenti, nel corso della riunione del 24 settembre 2009, le Parti:



(a) hanno raggiunto un'intesa anche in ordine alla determinazione dei risultati economici di gestione di Alitalia, Alitalia Servizi, Alitalia Airport e Volare ;

(b) si sono date reciprocamente atto che - con gli accordi di cui alle riunioni del 15 e 24 settembre 2009 - non sussistono ulteriori divergenze in ordine alla determinazione del Corrispettivo Differito, dei risultati di gestione interinale e del *Wrong pocket* e che il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 3.6.C del Contratto di Cessione (come anche richiamato dall'Accordo Ricognitivo e Integrativo) doveva intendersi positivamente esito (v. all. 2).

Anche nel corso della riunione conclusiva del 24 settembre 2009, la Procedura ha costantemente resa edotta CAI che la conclusione degli accordi di conciliazione nei quali dovrebbero essere riflesse le intese raggiunte tra le Parti potrebbe essere subordinata all'ottenimento da parte delle Società in Amministrazione Straordinaria dell'autorizzazione di cui all'art. 42 D. Lgs. 270/99 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere del Comitato di Sorveglianza.

Alla luce di quanto sopra, qui di seguito si procede alla ricognizione dei contenuti dei predetti accordi di conciliazione e alla illustrazione delle ragioni che inducono a concludere nel senso della convenienza di tali accordi per le Società in Amministrazione Straordinaria anche con riferimento all'alternativa opzione contrattuale di ricorrere alle determinazioni del Revisore Indipendente.

6 – Il contenuto degli accordi di conciliazione

Il contenuto degli accordi di conciliazione - che dovranno essere predisposti per recepire quanto determinato dalle Parti - può essere riassunto come segue:

- a) in relazione alla determinazione del Corrispettivo Differito dovuto per la cessione dei complessi di beni e contratti:
 - i) per Alitalia: l'importo della prima *tranche* di prezzo è stabilito nell'importo di Euro 2.931.000,00 a favore di Alitalia;
 - ii) per Alitalia Servizi: il saldo prezzo è stabilito nell'importo di Euro 30.268.000,00 a favore di Alitalia Servizi;
 - iii) per Alitalia Airport: il saldo prezzo è stabilito nell'importo di Euro 4.914.000,00 a favore di Alitalia Airport;
 - iv) per Alitalia Express: il saldo prezzo è stabilito nell'importo di Euro 15.923.000,00 a favore di Alitalia Express;
 - v) per Volare: il saldo prezzo è stabilito nell'importo di Euro 17.985.000,00 a favore di Volare;



- b) in relazione alla determinazione del Risultato di gestione, ossia dei conguagli derivanti dalla gestione dei complessi di beni e contratti nel periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009:
- i) per Alitalia: il conguaglio di gestione è stabilito nell'importo di Euro 38.727.000,00 a favore di CAI;
 - ii) per Alitalia Servizi: il conguaglio di gestione è stabilito nell'importo di Euro 293.000,00 a favore di CAI;
 - iii) per Alitalia Airport: il conguaglio di gestione è stabilito nell'importo di Euro 2.635.000,00 a favore di Alitalia Airport;
 - iv) per Alitalia Express: il conguaglio di gestione è stabilito nell'importo di Euro 2.427.000,00 a favore di Alitalia Express;
 - v) per Volare: il conguaglio di gestione è stabilito nell'importo di Euro 358.000,00 a favore di Volare;
- c) in merito alla determinazione del Wrong pocket, ossia delle rispettive partite finanziarie di dare e avere tra le Società in Amministrazione Straordinaria e CAI:
- i) per Alitalia: è stabilito un saldo di Euro 13.274.000,00 a favore di Alitalia;
 - ii) per Alitalia Servizi: è stabilito un saldo di Euro 3.406.000,00 a favore di Alitalia Servizi.

Le Parti hanno poi concordato di disciplinare separatamente la regolamentazione finanziaria in favore di CAI dell'importo risultante dalla differenza algebrica tra (a) il valore dei biglietti emessi e non volati nel periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 e (b) i crediti BSP di competenza del medesimo periodo incassati da CAI. Tali importi, il cui saldo è stimato in circa Euro 29.000.000,00, erano stati originariamente inseriti da CAI tra le Rettifiche Concordate al Corrispettivo Differito dovuto per la cessione dei complessi di beni e contratti, ma le Parti hanno concordato di regolarli separatamente - a seguito delle necessarie verifiche circa l'effettivo incasso del prezzo dei biglietti venduti da parte della Procedura - trattandosi di partite successive al 30 novembre 2008 (data di riferimento del Contratto di Cessione) e che pertanto non devono essere regolate nell'ambito della determinazione del Corrispettivo Differito pattuito ai sensi del Contratto di Cessione.

Si segnala altresì che nella determinazione del c.d. Wrong Pocket di Alitalia è stata computata una rettifica negativa per la Procedura di Euro 2.844.000,00, relativa a costi per *maintenance reserves* e diritti aeroportuali pagati direttamente da CAI e conseguentemente eliminati dalle Rettifiche Concordate relative alla determinazione del



Corrispettivo Differito per la cessione dei complessi di beni e contratti di Alitalia. Trattasi infatti di partite successive al 30 novembre 2008 (data di riferimento del Contratto di Cessione) e che pertanto non dovevano essere regolate nell'ambito della determinazione del Corrispettivo Differito pattuito ai sensi del Contratto di Cessione, ma nel *Wrong Pocket*.

Resta infine inteso che gli accordi di conciliazione *de quibus* hanno ad oggetto esclusivamente le partite risultanti dalle situazioni contabili e gestionali prodotte da CAI con le comunicazioni dell'11 luglio 2009 ed esaminate dalle Parti in contraddittorio tra loro e che pertanto restano fermi i diritti ed obblighi delle Parti in relazione ad eventuali ulteriori partite di dare e avere. A tal riguardo, come concordato nel verbale della riunione del 24 settembre 2009, le Parti provvederanno periodicamente a svolgere in contraddittorio delle verifiche circa la sussistenza e la quantificazione di eventuali ulteriori partite di dare e avere (c.d. *Wrong Pocket*), con pagamento dei relativi conguagli alla parte che risulterà creditrice.

7 - Le ragioni della convenienza degli accordi di conciliazione.

Preso atto che - come *infra* diffusamente illustrato - tra CAI e le Società in Amministrazione Straordinaria si registravano delle significative discordanze circa le rettifiche da operare sulla base di quanto convenuto nel Contratto di Cessione e nell'Accordo Ricognitivo e Integrativo, il tentativo di conciliazione che le Parti hanno condotto in ottemperanza a quanto previsto all'art. 3.6.C del Contratto di Cessione ha portato ad un risultato che, anche alla luce delle valutazioni operate dai propri advisors, il Commissario Straordinario ritiene conveniente rispetto alla alternativa, prevista dal Contratto di Cessione, di ricorrere alle determinazioni del Revisore Indipendente.

A tale proposito, è dato osservare quanto segue.

a) Corrispettivo Differito e *Wrong Pocket*

In relazione alla determinazione (a) delle Rettifiche Concordate al Corrispettivo Differito dovuto per la cessione dei complessi di beni e contratti e (b) delle partite di dare e avere derivanti dal *Wrong Pocket*, si tratta di partite di natura tecnico/contabile, rispetto alle quali le Parti, in contraddittorio tra loro e con l'ausilio dei rispettivi consulenti contabili, hanno provveduto a verificare l'effettivo esborso/incasso delle partite in esame.

L'importo del Corrispettivo Differito dovuto per la cessione dei complessi di beni e contratti e delle partite di dare e avere derivanti dal *Wrong Pocket* è stato quindi accertato dalle Parti una volta effettuate le relative verifiche rispetto ai documenti posti alla base dei conteggi. In particolare, in relazione a tutte le rettifiche portate da CAI in detrazione degli importi dovuti alle Società in Amministrazione Straordinaria, la Procedura, tramite i suoi consulenti contabili, ha verificato che i relativi debiti delle Società in Amministrazione Straordinaria fossero stati effettivamente pagati da CAI o



da quest'ultima accollati con liberazione delle Società in Amministrazione Straordinaria, in conformità a quanto previsto dal Contratto di Cessione. Una volta compiute tali verifiche, le rettifiche rispettivamente proposte dalle Parti sono state, a seconda del caso, accettate o rinunciate.

Per quanto riguarda la questione della regolamentazione finanziaria in favore di CAI dell'importo risultante dalla differenza algebrica tra (a) il valore dei biglietti emessi e non volati nel periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 e (b) i crediti BSP di competenza del medesimo periodo già incassati da CAI, trattasi di un importo che, in ragione della competenza economica, una volta completati e verificati i relativi conteggi, deve essere riconosciuto a CAI, in quanto quest'ultima ha assunto nei confronti dei passeggeri gli oneri derivanti da tutti i biglietti emessi e non volati nel periodo, mentre – in ragione della “sfasatura” cronologica del sistema IATA rispetto agli accordi tra le Parti – Alitalia ha incassato la maggior parte del prezzo di vendita dei biglietti emessi, incassando invece CAI solo una porzione residua. Alitalia riconoscerà pertanto a CAI il relativo saldo a seguito delle necessarie verifiche circa l'effettivo incasso da parte della Procedura dei biglietti venduti, che è stato affidato a KPMG Fides Servizi di amministrazione s.p.a., advisor della Procedura.

b) risultato della gestione interinale

In relazione alla determinazione del risultato di gestione del perimetro oggetto di cessione per il periodo dal 1 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009, si sono verificate, invece, non solo problematiche di natura tecnico/contabile ma anche delle divergenze tra le Società in Amministrazione Straordinaria e CAI in ordine alla interpretazione del quadro regolamentare di riferimento.

Come si già avuto occasione di richiamare, la gestione del servizio di trasporto aereo da parte delle Società in Amministrazione Straordinaria nel periodo tra il 1 dicembre 2008 e il 12 gennaio 2009 è stato oggetto di apposita regolamentazione nell'Accordo Ricognitivo e Integrativo stipulato il 30 novembre 2008.

Successivamente allo stesso, in data 1 dicembre 2008 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si prescriveva al Commissario Straordinario di adottare tutti gli atti opportuni per assicurare l'attività di trasporto aereo fino e non oltre il 12 gennaio 2009 (art. 1, comma 1), autorizzandolo a convenire con CAI il differimento del trasferimento dei beni e rapporti oggetto dell'Offerta Vincolante fino e non oltre tale data (art. 1, comma 2), subordinatamente al fatto che “a partire dal 12 dicembre 2008 e fino alla data di effettivo trasferimento, tutti gli oneri, i costi, le spese, gli esborsi ed i rischi, così come i ricavi connessi alla prosecuzione dell'attività di servizio pubblico di trasporto aereo da parte delle Imprese del Gruppo Alitalia in a.s., direttamente o indirettamente riferibili ai beni e rapporti oggetto del contratto saranno a carico della società acquirente” (art. 2, comma 1). Il decreto ha, inoltre, previsto che “la rendicontazione delle attività e delle modalità di erogazione degli accenti e dei saldi del corrispettivo sono definite negli accordi stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 2” (art. 2, comma 2).



Tra le Parti è così nata una contestazione circa la latitudine dei beni e rapporti che, con riferimento alla gestione del servizio di trasporto aereo nel periodo di interesse, veniva ad assumere rilevanza ai fini del calcolo del relativo risultato economico. In particolare, si è posta la questione di valutare se ed in quale misura la citata previsione sia da riferirsi esclusivamente ai beni e contratti oggetto di cessione ovvero se essa debba intendersi riferita agli effetti economici derivanti dalla gestione degli interi compendi aziendali facenti capo alla Procedura.

Nella propria originaria determinazione del risultato di gestione proposta in data 11 luglio 2009, CAI aveva sostenuto un'interpretazione della previsione in questione secondo la quale essa doveva farsi carico dei soli costi direttamente derivanti dai complessi di beni e contratti acquistati e dagli oneri del personale da essa effettivamente assunto nella consistenza al 12 gennaio 2009.

Al contrario, nelle proprie contestazioni del 31 luglio 2009 la Procedura aveva ritenuto di sostenere l'interpretazione più rigorosa, in quanto di maggiore convenienza, per la quale CAI avrebbe dovuto sostanzialmente farsi carico di tutti i costi sostenuti dalle Società in Amministrazione Straordinaria nel periodo di riferimento, ad esempio anche se relativi a personale non successivamente assunto da CAI al 12 gennaio 2009.

Nell'ambito delle discussioni e negoziazioni successivamente intercorse, sia CAI sia la Procedura hanno convenuto sull'interpretazione che appare più conforme alla lettera e alla *ratio* del quadro regolamentare di riferimento, secondo la quale è ragionevole ritenersi che CAI non abbia assunto solo i risultati economici immediatamente e direttamente inerenti a quanto ricompreso nel perimetro oggetto di cessione nella consistenza assunta da CAI il 12 gennaio 2009, bensì anche i costi e ricavi rivenienti da attività strettamente necessarie al fine di consentire la gestione del perimetro medesimo nel c.d. periodo interinale.

La Procedura ha convenuto su tale interpretazione (anche) alla luce del parere dei propri consulenti legali (All. n. 3).

In particolare – pur essendo pacifico che nell'operazione in oggetto si è dato luogo ad un trasferimento dei soli complessi di beni e contratti individuati nel Contratto di Cessione – deve rilevarsi che, come risultante dall'espresso dato testuale dell'Accordo Ricognitivo e Integrativo, CAI non ha assunto i soli risultati economici direttamente inerenti i complessi di beni e contratti oggetto di cessione, bensì l'insieme dei risultati economici relativi alla *gestione* di detti complessi di beni e contratti sino alla data di efficacia del trasferimento di detti beni e contratti e della loro gestione a CAI.

Ciò comporta che bisogna considerare non solo i risultati economici immediatamente e direttamente inerenti a quanto ricompreso nel perimetro, bensì anche tutti quei risultati economici riferibili ad attività necessarie e strumentali al fine di consentire – così come previsto del D.P.C.M. 1 dicembre 2008 – la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, nella misura necessaria al mantenimento del servizio di



trasporto aereo assicurato dalla gestione da parte della Procedura dei complessi di beni e contratti ceduti oggetto del Contratto di Cessione, sino al 12 gennaio 2009, data di efficacia del trasferimento di detti complessi di beni e contratti a CAI e quindi inizio della gestione dei medesimi da parte di CAI.

Il quadro regolamentare di riferimento non consente infatti di sostenere con certezza la tesi - avanzata in sede di contestazione dalla Procedura - per la quale tutti i risultati economici relativi alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, così come essa si configurava anteriormente al 1° dicembre 2008, possano considerarsi di pertinenza di CAI.

In questa prospettiva, nell'ottica della identificazione della latitudine dei beni e contratti che assumono rilevanza ai fini del calcolo del risultato economico di gestione, occorre fare riferimento - oltre, ovviamente, che ai costi e ai ricavi direttamente riferibili ai beni e ai contratti ricadenti nel perimetro oggetto di cessione - ai costi e ai ricavi rivenienti da *attività strettamente necessarie* al fine di consentire la gestione del perimetro medesimo.

Devono, invece, escludersi aziende e rami d'azienda autonomi e non necessari all'esercizio del perimetro oggetto del Contratto di Cessione (*argo* e linee *charter*, ad esempio) nonché quelle attività - strumentali e accessorie, non ricomprese nel perimetro - consistenti in servizi dei quali la Procedura avrebbe potuto approvvigionarsi da terzi a condizioni di mercato (ad esempio, l'attività di c.d. *heavy maintenance*, espressamente esclusa dal perimetro ai sensi del Contratto di Cessione).

Nel medesimo senso, ad opinione della Procedura, depongono anche le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2008, emanato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 39 del 2004, così come da ultimo modificato dalla legge n. 166 del 2008.

Premesso che la Procedura ha negoziato e ottenuto da CAI l'assunzione da parte di quest'ultima degli effetti economici sin dal 1 dicembre 2008 (anziché dalla data del 12 dicembre 2008 indicata nel D.P.C.M.), deve rilevarsi, ai fini che qui interessano, che anche il citato decreto non opera espresso riferimento né al risultato complessivo della prosecuzione dell'esercizio dell'attività da parte della Procedura, né al solo risultato direttamente riferibile al perimetro trasferito, richiamando invece quegli eventi "*direttamente o indirettamente riferibili ai beni e rapporti oggetto del contratto*".

In considerazione di quanto precede, si è quindi ritenuto che la tesi più rigorosa, avanzata - giova ricordarlo - in sede di contestazione, avrebbe avuto limitate possibilità di essere accolta nel caso di un contenzioso tra CAI e la Procedura.

Posto che anche CAI, dopo la contestazione, ha rinunciato a sostenere la tesi secondo la quale alla stessa sarebbero stati convenzionalmente trasferiti solo i risultati economici direttamente ed immediatamente riferibili al perimetro oggetto del Contratto di Cessione, si è così affermata la lettura del quadro regolamentare di riferimento che non solo appare la più ragionevole, ma che viene ad esprimere una



soluzione intermedia in grado di conciliare le posizioni e le pretese di ambedue le Parti, scongiurando il rischio di un contenzioso che è attendibile ritenere avrebbe portato alle stesse conclusioni raggiunte in sede di conciliazione.

A ciò deve poi aggiungersi che la decisione della Procedura di avviare un contenzioso con CAI, in luogo di una soluzione transattiva, a prescindere dall'incertezza dell'esito della controversia, avrebbe sicuramente determinato costi per le Società in Amministrazione Straordinaria in ragione delle spese legali e di consulenza contabile, dei costi dell'arbitraggio e di eventuali ulteriori impugnazioni e dei tempi di definizione della controversia.

c) valutazioni conclusive.

A conclusione, si ritiene opportuno rilevare che, a seguito delle verifiche e negoziazioni intercorse, gli importi che sarebbero complessivamente riconosciuti alla Procedura, con la sottoscrizione degli accordi di conciliazione definiti dalle Parti, a titolo di Corrispettivo Differito per la cessione dei complessi di beni e contratti sono significativamente superiori agli importi che erano stati stimati nell'ambito del Programma di Cessione.

Al fine di agevolare la comparazione, si riporta la Tabella nr. 44 di cui al Capitolo VI, paragrafo 3, del Programma di Cessione:

<i>Euro</i>	<i>Alitalia SpA in a.s.</i>	<i>Alitalia Servizi SpA in a.s.</i>	<i>Alitalia Airport SpA in a.s.</i>	<i>Alitalia Express SpA in a.s.</i>	<i>Volare SpA in a.s.</i>
CORRISPETTIVO TOTALE	936	57	6	28	33
Somma debite in accolto:					
Debito ipotecario	(875)	(25)	(2)	(1)	(2)
Debito in produzione (inclusi prepagati)	(120)	(16)	(1)	(1)	(2)
Debito chirografato (inclusi prepagati)	(130)	(9)	(1)	(3)	-
Somma crediti trasferiti	79	6	3	-	-
Somma sulle altre rettifiche:	(61)	(4)	-	(6)	(2)
CORRISPETTIVO NETTO	79	34	7	13	28
incasso al closing	60	20	1	4	15
incasso a 6 mesi	-	14	6	9	15
incasso a 24 mesi	19	-	-	-	-
Totale	79	34	7	13	28

nella quale si stimava un incasso a 6 mesi dal *dosing* di circa complessivi Euro 44.000.000,00, mentre, sulla base degli accordi di conciliazione definiti dalle Parti, CAI riconoscerebbe alle Società in Amministrazione Straordinaria, a titolo di Corrispettivo Differito, un importo di complessivi Euro 72.021.000,00.

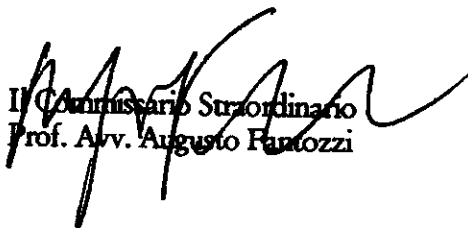
A 24 mesi dal *dosing*, dovrebbe essere inoltre riconosciuta ad Alitalia una *seconda* tranche stimata in un importo di circa Euro 80.900.000,00 (salvo eventuali ulteriori rettifiche derivanti da costi non rilevati o non manifestatisi al momento della determinazione della prima *tranche*).

* * * * *



In considerazione di quanto precede, il Commissario straordinario trasmette la presente informativa per debito d'ufficio, facendo espressa riserva di rimettersi alle eventuali determinazioni che codesto On.le Ministero riterrà di assumere per quanto di competenza.

Con osservanza,


Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Augusto Pantozzi

Allegati:

- 1) VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13 SETTEMBRE 2009;
- 2) VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24 SETTEMBRE 2009;
- 3) PARERE STUDIO LEGALE.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2009

In data 15 settembre 2009, in Fiumicino, presso gli uffici dell'Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A., alle ore 11.00 si sono incontrati:

- (i) la Prof. Avv. Rita Ciccone e l'Ing. Paolo Amato in rappresentanza di Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (Alitalia), nonché per CAI First S.p.A. e CAI Second S.p.A. (qui di seguito per brevità "CAI") assistiti dal Dott. Alessandro Cassinis della Deloitte, nonché dal Prof. Avv. Giovanni Domenichini;
- (ii) il Prof. Avv. Franco Paparella, in rappresentanza delle procedure di Amministrazione Straordinaria della Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., della Volare S.p.A., della Alitalia Servizi S.p.A., della Airport S.p.A. e della Alitalia Express S.p.A. (qui di seguito per brevità "Procedura"), assistito dal Dott. Vittorio Mazza, dal Dott. Benedetto Gamucci di KPMG, nonché dall'Avv.to Michele Carpinelli

Viene innanzitutto approvato il verbale della precedente riunione del 7 settembre 2009.

I rappresentanti di Deloitte e di KPMG espongono gli esiti del lavoro svolto sulle discordanze di risultato netto dei conti economici interinali. La Procedura e CAI convengono che si darà quindi luogo ad approfondimenti in ordine a cinque posizioni residue relative ai conti interinali:

- per Alitalia: manutenzioni, costi commerciali cargo e congruaggio interventi di manutenzione (per un complessivo di circa 2 milioni);
- AZ Servizi: costo del personale e partite di reddito operativo per un complessivo di circa 3,6 milioni.

Deloitte e KPMG forniranno nell'arco dei prossimi due giorni, rispettivamente a CAI e alla Procedura, sintetiche note tecniche riassuntive delle rispettive posizioni.

In relazione alla questione della verifica dei crediti BSP e del prepagato incassato nel periodo interinale, i rappresentanti di Deloitte e KPMG dichiarano di aver trovato un accordo in merito alle verifiche contabili da effettuare al fine di dare evidenza dell'avvenuto incasso dei biglietti venduti nel periodo interinale e dell'incasso di taluni crediti sussistenti al 30 novembre 2008 sulle quali vi è divergenza tra le parti (trattasi, in particolare, di una partita relativa al corrispettivo differito dovuto ad Alitalia ed avente un importo di circa Euro 7 milioni). Deloitte e KPMG daranno quindi inizio nei prossimi giorni alle relative attività che dovrebbero completarsi nell'arco di tre settimane. Le parti convengono che gli importi che saranno definiti saranno prontamente liquidati in favore della parte creditrice; le attività di riconciliazione avranno ad oggetto le sole partite residue non conciliate.

PL



Le parti sintetizzano quindi lo stato delle verifiche fin qui effettuate in merito alle seguenti posizioni: (a) corrispettivo della cessione per ciascuna delle procedure al primo consuntivo; (b) rettifiche al conto economico interinale; (c) "wrong pocket".

In particolare, le parti, con riferimento alle schede relative a ciascuna delle predette voci per ciascuna cessione, riportano l'esito delle verifiche effettuate, partendo dalle evidenze di cui al verbale del 7 settembre 2009, che conducono ai seguenti risultati:

1. **Prima rata corrispettivo differito Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.:**

Le parti hanno convenuto sull'importo di Euro 2.931 migliaia dovuto da CAI ad Alitalia, avendo allocato gli importi relativi a maintenance reserves e diritti aeroportuali nell'ambito del "Wrong Pocket" ed escluso gli importi relativi ai prepagati del periodo di gestione interinale ed al credito BSP che saranno trattati separatamente. .

2. **Corrispettivo differito Volare S.p.A.:**

Le parti hanno convenuto sull'importo di Euro 17.985 migliaia dovuto da CAI Second a Volare.

3. **Corrispettivo differito Alitalia Servizi S.p.A.:**

Le parti hanno convenuto sull'importo di Euro 30.268 migliaia dovuto da CAI ad AZ Servizi.

4. **Corrispettivo differito Airport S.p.A.:**

Le parti hanno convenuto sull'importo di Euro 4.914 migliaia dovuto da CAI ad AZ Airport.

5. **Corrispettivo differito Alitalia Express S.p.A.:**

Le parti hanno convenuto sull'importo di Euro 15.923 migliaia dovuto da CAI First ad AZ Express.

6. **"Wrong pocket" Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.:**

Le parti hanno convenuto sull'importo di Euro 13.274 migliaia dovuto da CAI ad Alitalia, salvo verifiche documentali di partite individuate. Il summenzionato importo include la detrazione di Euro 2.844 migliaia, relativi a pagamenti di maintenance reserves e diritti aeroportuali originariamente inseriti nel calcolo del corrispettivo differito.

7. **"Wrong pocket" Alitalia Servizi S.p.A.:**

Le parti hanno considerato che l'importo di Euro 3.406 migliaia è dovuto da CAI ad AZ Servizi, riservandosi tuttavia un approfondimento ulteriore sulle rispettive posizioni.

8. **Conto Economico Interinale Alitalia Express S.p.A.:**

Le parti hanno convenuto sull'importo di Euro 2.427 migliaia dovuto da CAI First ad AZ Express.

9. Conti Economici Interinali di Alitalia, AZ Servizi ed AZ Airport e Volare:

In ordine ai conti economici interinali di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., Alitalia Servizi S.p.A., Alitalia Airport S.p.A. e Volare S.p.A. le parti discutono approfonditamente sulle discordanze esistenti e delle relative componenti (rettifiche al risultato netto, rettifica extra-contabili e perimetro), esponendo le rispettive posizioni e riservandosi ciascuna parte i necessari approfondimenti con i rispettivi consulenti.

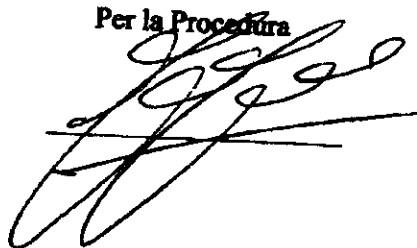
A questo punto le parti stabiliscono di fissare una nuova riunione per il prossimo venerdì 18 settembre p.v. alle ore 11.00, sempre in Fiumicino presso gli stessi uffici della CAI, così prorogando il termine, già di comune accordo fissato nella data odierna, entro il quale il tentativo di conciliazione avrebbe dovuto aver fine.

La riunione viene sciolta alle ore 15.00.

Per CAI



Per la Procedura



AM.2

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24 SETTEMBRE 2009

In data 24 settembre 2009, in Fiumicino, presso gli uffici di Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A., alle ore 11.00, si sono incontrati l'Ing. Rocco Sabelli in rappresentanza di Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A., nonché per CAI First S.p.A. e CAI Second S.p.A. (qui di seguito per brevità "CAI") e il Prof. Avv. Franco Paparella, in rappresentanza delle procedure di Amministrazione Straordinaria della Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., della Volare S.p.A., della Alitalia Servizi S.p.A., della Alitalia Airport S.p.A. e della Alitalia Express S.p.A. (qui di seguito per brevità la "Procedura")

A seguito della riunione del 15 settembre 2009, le parti - proseguendo il tentativo di conciliazione in relazione ai conti interinali di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s., Alitalia Servizi S.p.A. in a.s., Alitalia Airport S.p.A. in a.s. e Volare S.p.A. in a.s. - si danno atto di avere ulteriormente analizzato, in due incontri di approfondimento, le distinte posizioni, anche con i propri consulenti.

Nell'odierna conclusiva riunione, le parti hanno in primo luogo concordato sul risultato del conto economico interinale di Volare S.p.A. in a.s. così come presentato da CAI nella propria comunicazione del 11 luglio 2009. Conseguentemente CAI Second S.p.A. deve a Volare S.p.A. in a.s. l'importo di Euro 358.000,00.

Le parti, tenuto anche conto della *ratio* del contratto, hanno convenuto che sussistono le basi per conciliare, anche in via transattiva, di comune accordo le posizioni relative ai conti economici interinali relativi alle altre tre società (Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s., Alitalia Servizi S.p.A. in a.s., Alitalia Airport S.p.A. in a.s.).

Al riguardo, con riferimento ai rispettivi conti economici interinali, così come presentati da CAI con comunicazione dell'11 luglio 2009, le parti hanno pertanto convenuto quanto segue in relazione a ciascuna delle sotto indicate tre società in a.s., il che comporta il riconoscimento da parte delle tre procedure a CAI di un importo complessivo netto di Euro 36.385.000,00 a fronte di un importo richiesto da CAI di complessivi Euro 58.323.000,00 rispetto alle cinque società in a.s.. Al riguardo, le parti si danno reciprocamente atto che, relativamente al risultato di gestione di Alitalia Servizi, la perdita di Euro 1.757.000,00, comunicata da CAI con lettera dell'11 luglio 2009, va rettificata in ragione dell'errore materiale di calcolo di Euro 3.606.000,00, secondo quanto rilevato da CAI con lettera del 4 settembre 2009, e che, pertanto, il risultato di gestione di Alitalia Servizi, così rettificato, determina un utile di Euro 1.849.000,00.

1. Conto economico interinale Alitalia:

- Risultato del conto economico interinale indicato da CAI: perdita Euro 23.347.000
- Risultato del conto economico interinale convenuto: perdita Euro 37.790.000.
- Anticipi versati da CAI: Euro 76.517.000

- Saldo dovuto dalla Procedura a CAI: Euro 38.727.000

2. Conto economico interinale AZ Servizi:

- Risultato del conto economico interinale indicato da CAI: utile Euro 1.849.000 (come risultante dalla sopra menzionata rettifica della perdita di Euro 1.757.000, comunicata da CAI con lettera dell'11 luglio 2009, per effetto dell'errore materiale di calcolo di Euro 3.606.000 confermato da CAI)

- Risultato del conto economico interinale convenuto: perdita Euro 4.367.000

- Anticipi versati da CAI: Euro 4.660.000

- Saldo dovuto dalla Procedura a CAI: Euro 293.000

3. Conto economico interinale AZ Airport:

- Risultato del conto economico interinale indicato da CAI: utile Euro 939.000

- Risultato del conto economico interinale convenuto: perdita Euro 3.125.000

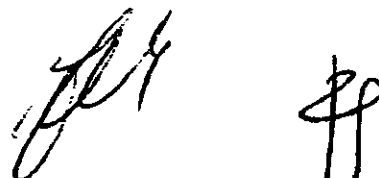
- Anticipi versati da CAI: 490.000

- Saldo dovuto da CAI alla Procedura: Euro 2.635.000

Le parti si danno quindi atto che - con gli accordi di cui al presente verbale ed al verbale del 15 settembre u.s. - non sussistono ulteriori divergenze in ordine alla determinazione della Prima Tranche, del Saldo AZ Servizi, del Saldo AZ Airport, del Saldo AZ Express e del Saldo Valore (come definiti nel contratto di cessione), dei risultati di gestione interinale e del c.d. *wrong pocket* e che il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 3.6(C) del contratto di cessione (come anche richiamato dall'accordo ricognitivo e integrativo) è stato positivamente esperito. Per chiarezza ciò anche con riferimento alle poste di cui ai punti nn. 6 e 7 del verbale della riunione del 15 settembre u.s., in relazioni alle quali le parti si erano riservate verifiche e approfondimenti.

Le parti hanno ulteriormente convenuto di definire, con pagamento a favore della parte creditrice, entro il 31 dicembre 2009 le rispettive posizioni di dare e di avere in relazione ad eventuali situazioni di c.d. *wrong pocket* emerse documentalmente sino al 30 settembre 2009.

In via procedurale, le parti hanno inoltre convenuto di rilevare entro la fine di ciascun trimestre di calendario (la prima volta entro il 31 dicembre 2009) eventuali ulteriori situazioni di *wrong pocket*, che le parti si impegnano a definire, con pagamento a favore della parte creditrice, entro i sessanta giorni successivi alla chiusura del trimestre di riferimento. In corrispondenza con il Secondo Consuntivo (24° mese dal 12 gennaio 2009), le parti concorderanno le procedure per la regolamentazione delle eventuali residue posizioni di *wrong pocket*.

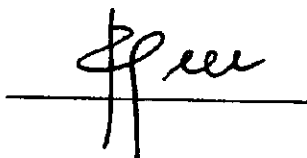


Infine, le parti concordano che quanto convenuto nella riunione del 15 settembre 2009, in relazione alle partite ivi descritte, e nella presente riunione sarà riprodotto in appositi accordi di conciliazione.

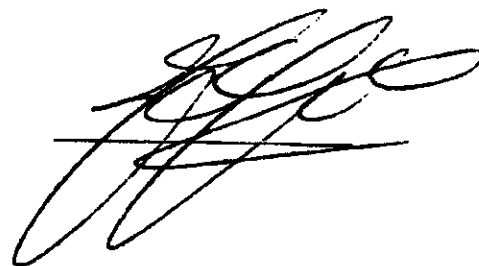
Il pagamento dei rispettivi saldi a favore delle parti creditrici sarà effettuato entro 10 giorni dalla data dell'autorizzazione di cui all'art. 42 D. Lgs. 270/99 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che la Procedura, previo parere del Comitato di Sorveglianza, richiederà ai fini della conclusione dei predetti accordi di conciliazione.

La riunione viene sciolta alle ore 13.00.

Per Alitalia-CAI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by 'litalia-CAI', written over a horizontal line.

Per la Procedura

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.